

Novità del fisco del 29 gennaio 2009: D.L. "anti-crisi" convertito in legge: panoramica delle novità; fusione di società: retrodatazione; plusvalenza da cessione di immobile allo stato di rustico; registrazione dei canoni di locazione facile con internet

Pubblicato il 29 gennaio 2009

D.L. "anti-crisi" convertito in legge: panoramica delle novità; fusione di società: retrodatazione; plusvalenza da cessione di immobile allo stato di rustico; registrazione dei canoni di locazione facile con internet

**Indice:**

- 1) Il D.L. "anti-crisi" convertito in Legge: panoramica delle novità**
- 2) Rimborso IVA: Se manca una disposizione europea si applica quella nazionale**
- 3) Rese note le prime novità del modello unico SC2009**
- 4) Fusione di società: retrodatazione tra due società non soggette alla stessa imposta**
- 5) Plusvalenza da cessione di immobile allo stato di rustico**
- 6) Registrazione dei canoni di locazione facile con internet**

**1) Il D.L. "anti-crisi" convertito in Legge: panoramica delle novità**

Il decreto "anti-crisi" (D.L. n. 185/2008) è stato convertito, dopo l'approvazione definitiva in Parlamento (Camera e Senato) in Legge.

Vediamo di seguito le ulteriori novità, peraltro, illustrate dalle schede di lettura del servizio studi della Camera dei deputati.

**Accertamenti (articolo 27)**

E' stata estesa l'applicazione dell'istituto dell'adesione agli inviti a comparire anche per le altre imposte indirette, diverse dall'Iva; si rinvia alle norme concernenti le imposte dirette e l'Iva per quanto riguarda le specifiche modalità di adesione, nonché gli aspetti procedurali relativi alla comunicazione dell'adesione; l'applicazione delle norme sull'adesione agli inviti a comparire per

Le altre imposte indirette è limitata agli inviti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa disciplina; si prevede la riduzione alla metà delle relative sanzioni.

L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento con adesione, definisce in contraddittorio, mediante unico atto, il reddito attribuibile ai soci nell'ipotesi di accertamento relativo a società che hanno optato per la trasparenza fiscale. Riduzione ad 1/8 delle sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di adesione e il contenuto delle dichiarazioni, ove l'avviso di accertamento e liquidazione non sia stato preceduto dall'invito a comparire, salvo quanto appositamente previsto nel caso di adesione a verbali di constatazione. Modifiche ai compiti spettanti alle strutture dell'Amministrazione finanziaria incaricate di svolgere attività di accertamento, controllo e riscossione nei confronti i cosiddetti "grandi contribuenti".

E' stata estesa l'applicazione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo non soltanto ai tributi e ai relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti e ai crediti derivanti dalle sanzioni amministrative tributarie, ma a tutte le somme dovute per il pagamento dei predetti tributi. Modifiche alle disposizioni sul "Fondo unico giustizia": prevista, da parte del ministero dell'economia, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (modulata su quella in materia di imposte dirette) a carico di Poste italiane SpA, banche e altri operatori finanziari che omettano nei termini previsti, di intestare "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché i proventi relativi ad attività finanziarie oggetto di sequestro penale e antimafia nonché di trasmettere a Equitalia per via telematica le informazioni relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli.

Per la verifica di questi obblighi il ministero può avvalersi della Guardia di finanza.

### **Bonus straordinario per famiglie, pensionati e non autosufficienza (articolo 1)**

E' stato differito dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per la presentazione della domanda per l'accesso al bonus straordinario in favore dei soggetti con nucleo familiare a basso reddito.

### **Controlli sui circoli privati (articolo 30)**

Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali del volontariato e che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, sono escluse dagli obblighi di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di dati rilevanti a fini fiscali, necessari per usufruire del regime fiscale agevolato previsto per gli enti di tipo associativo.

Gli enti di tipo associativo, ove intendano usufruire del regime fiscale agevolato, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti a fini fiscali per consentire gli opportuni controlli.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le modalità di tale comunicazione dovrà anche definire le modalità di comunicazione relative alla completezza dei dati e delle notizie trasmesse, al posto dell'esclusione dai benefici fiscali ove manchino i presupposti previsti dalla normativa.

E' stata, inoltre, ripristinata sia l'applicazione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche alle società riconosciute ai fini sportivi dal Coni, sia l'obbligo per il Coni di trasmettere annualmente al ministero dell'Economia e finanze l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.

Le associazioni pro-loco e gli **enti associativi dilettantistici, iscritti al registro del Coni** e che non svolgono attività commerciale, **sono esclusi dall'applicazione dei controlli** sugli enti di tipo associativo, necessari per usufruire del regime fiscale agevolato.

Modificata la disciplina del D.Lgs. n. 460/1997 in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Si prevede in particolare che si consideri "attività di beneficenza", rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle Onlus, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Previsto in favore delle Onlus l'assoggettamento delle volture catastali inerenti gli immobili a imposta catastale in misura fissa (pari a 168 euro).

### **Crediti d'imposta per nuove assunzioni e nuovi investimenti (articolo 29)**

Nell'ambito delle attività di monitoraggio sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni e per nuovi investimenti, l'Agenzia delle Entrate andrà ad effettuare nel 2009 una ricognizione delle risorse non utilizzate.

### **Credito d'imposta per spese di attività di ricerca (articolo 29)**

Viene precisato che le risorse stanziare sono relative al solo credito di imposta per spese per attività di ricerca (articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006) e che la prevista procedura per l'accesso al beneficio è applicabile a decorrere dall'anno 2009.

Modificate anche le procedure per la concessione del credito di imposta per spese per attività di ricerca, con la sostituzione della previsione del nulla osta da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la procedura del silenzio-assenso decorsi 90 giorni dalla certificazione dell'avvenuta prenotazione per l'accesso al credito.

Per l'approvazione del formulario per la trasmissione dei dati, l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi in luogo della data di entrata in vigore del decreto.

### **Detassazione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (articolo 23)**

Le proposte avanzate da parte di gruppi di cittadini organizzati per la realizzazione di opere di interesse locale devono essere formulate nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.

Rispetto ai meccanismi di approvazione della proposta per la realizzazione di opere di interesse locale da parte di gruppi di cittadini organizzati, si prevede che l'istanza si intenda respinta decorsi due mesi dalla sua presentazione, anziché approvata come previsto nel testo in vigore.

Entro il medesimo termine l'ente locale può, con delibera motivata, disporre l'approvazione delle proposte formulate dai cittadini, regolandone le fasi del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

### **Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 29)**

Riguardo le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006), è stata soppressa la limitazione all'utilizzo del credito di imposta nel 2008, prevedendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

Il provvedimento può stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell'Enea.

È stata, altresì, disposta, l'emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

### **Detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti (articolo 6, commi 4-quater e 4-quinquies)**

È stata disposta la proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti.

### **Giochi, disposizioni fiscali (articolo 30-bis)**

È stato inserito l'articolo 30-bis contenente "Disposizioni fiscali in materia di giochi", dedicato alla determinazione del prelievo erariale unico (Preu) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del Coni e dell'Unire.

Determinato l'ammontare del Preu relativamente ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all'8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008. Gli importi dei versamenti periodici del Preu dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura del 98% dell'aliquota massima del 12,6%. Possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

(Aams) per omessi, carenti o intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.

Si dispone, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2011 viene determinata, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da destinare al Coni per il finanziamento dello sport, e all'Unire per il finanziamento del montepremi delle corse.

Un provvedimento dell'Aams, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare annualmente entro il 31 marzo, definirà le modalità operative della determinazione della base di calcolo di queste entrate erariali ed extraerariali e le modalità di trasferimento periodico delle risorse al Coni e all'Unire.

E' stata, inoltre, disposta la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, degli effetti nei confronti del Coni e dell'Unire delle disposizioni recate dall'articolo 1-bis, comma 7, del DL 149/2008 (legge 184/2008): tale disposizione istituisce per il 2009 nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo sul quale affluiscono le entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Quota parte delle risorse del fondo viene destinata con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, o anche alle esigenze finanziarie del Coni e dell'Unire in funzione del loro risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori.

La restante parte del Fondo viene versata all'entrata del bilancio dello Stato.

### **Giornalisti e pensioni anticipate (articolo 19, commi 18-ter e 18-quater)**

Modifiche alla legge 416/1981 in materia di editoria: gli oneri per i trattamenti di pensione anticipata previsti dalla normativa vigente a carico dell'ente previdenziale dei giornalisti (Inpgi) - pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009 - sono posti a carico del bilancio dello Stato, limitatamente al periodo intercorrente tra l'ingresso al trattamento anticipato e il conseguimento dell'età prevista per il trattamento di vecchiaia.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche ai trattamenti di pensione anticipata a carico dell'Inpgi, sono a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

### **F24 pubblici, esteso il sistema (articolo 32 ter)**

Con l'introduzione dell'articolo 32 ter è stato esteso il sistema di versamento "F24 enti pubblici" a tutti i tributi erariali, nonché ai contributi e ai premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi per gli enti pubblici cui si applica il sistema di tesoreria unica (elencati alle tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) e per le amministrazioni centrali che già si avvalgono del suddetto modello per il versamento dell'Irap e delle ritenute operate alla fonte per l'Irpef e relative addizionali.

Le modalità di attuazione sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per i tributi erariali o con uno o più decreti del Ministro dell’economia, di concerto con altri ministri competenti con riferimento ai contributi e ai premi.

Si prevede, inoltre, che non siano applicate per i suddetti enti che utilizzano il modello “F24 enti pubblici” le sanzioni amministrative, pari al 30% degli importi non versati, con riferimento ai ritardati versamenti nel 2008 che comunque siano stati ottemperati entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.

### **Incentivi per il rientro in Italia dei “cervelli” (articolo 17)**

L’incentivo, che consiste nell’assoggettamento del reddito di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e ricercatori che operano all’estero nella misura del 10% dell’imponibile ed esclusione ai fini Irap, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

### **Indennizzi per le società commerciali in crisi (articolo 19-ter)**

E’ stato introdotto l’articolo 19-ter recante “Indennizzi per le aziende commerciali in crisi”: ripristinati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal Dlgs 207/1996.

Per gli operatori del settore commerciale e turistico, costretti a cessare anticipatamente l’attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia, è previsto l’indennizzo di importo pari alla pensione minima.

Per fare fronte agli oneri derivanti dall’introduzione della misura, la norma dispone contestualmente la proroga fino al 2013 dell’aliquota contributiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’Inps.

### **Imposta provinciale di trascrizione per l’iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli (articolo 3, comma 13-bis)**

E’ stata ridotta da una misura minima di 150 euro a 50 euro l’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per l’iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli, precisando che la cancellazione delle medesime ipoteche è esente dalla predetta imposta.

### **Iva, pagamento al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo (articolo 7)**

E’ stata introdotta a regime, e non più in via transitoria per il triennio 2009-2011, l’applicazione del regime di Iva a esigibilità differita (criterio di cassa al posto di quello della competenza).

Si attende solo l’approvazione comunitaria e il previsto decreto attuativo.

Per approfondimenti si rinvia alla guida pratica di Vincenzo D’Andò pubblicata su [www.https://www.commercialistatelematico.com](https://www.commercialistatelematico.com) .

### **Misure di semplificazione per famiglie e imprese (articolo 16-bis)**

E' stato inserito l'articolo 16-bis con "Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese" al fine di promuovere ulteriormente l'utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche.

Con decreto del ministro della Pubblica amministrazione e dell'innovazione e del ministro dell'Interno, saranno introdotte nuove modalità per l'effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e delle comunicazioni concernenti lo stato civile delle persone (nascite, morti, matrimoni).

Un Dpcm, d'intesa con la Conferenza unificata, definirà le modalità per assegnare, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta ordinaria.

Riguardo l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con l'amministrazione statale e con gli enti pubblici, si è stabilito che il decreto attuativo sia adottato in conformità agli standard del Sistema pubblico di connettività e definisca anche le regole tecniche atte a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica per ogni fine di legge.

Inoltre, è stato disposto che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche mediante strumenti informatici, il Durc (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dagli istituti o enti abilitati.

Si prevedono modalità semplificate per i datori di lavoro domestico per gli obblighi di comunicazione all'Inps relativi all'assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

### **Porno-tax (articolo 30)**

Estesa la tassazione addizionale prevista per le trasmissioni televisive di contenuto pornografico (cosiddetta porno-tax) ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare, che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.

### **Regime Iva della vendita di documenti di viaggio relativo ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari (articolo 31-bis)**

E' stato introdotto l'articolo 31-bis che si occupa del "Regime Iva della vendita di documenti di viaggio relativo ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari".

La norma dispone che l'applicazione dell'Iva sulla vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone o sulla vendita di documenti di sosta da parte del gestore di autoparcheggio sia calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

### **Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo 15)**



Le principali modifiche approvate: Disallineamento di valore per i soggetti che applicano gli Ias.

Alcune tipologie di disallineamento, e in particolare quelle emerse in sede di prima applicazione degli Ias per valori diversi da quelli relativi a beni fungibili, ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamento, diversa procedura e diverso onere a carico del contribuente ai fini dell'affrancamento delle divergenze.

Inoltre, per i disallineamenti relativi alle rimanenze di merci, possibilità di applicare il comma 21 dell'articolo 81 del DL 112/2008 (imposta sostitutiva 16%); rivalutazione dei maggiori valori per operazioni straordinarie: dispone che, nei casi di fusione, scissione e conferimento, la rivalutazione agevolata di marchi, brevetti e altre attività immateriali possa essere effettuata anche in misura parziale.

Relativamente a tali maggiori valori, viene escluso il limite massimo della quota annua di ammortamento.

Sul maggiore valore attribuito ad altri beni viene precisato che, oltre alle maggiorazioni Ires e Irap, si applicano anche le maggiorazioni Irpef e che, nel caso di rivalutazione dei crediti, l'aliquota di imposta sostitutiva applicata è pari al 20%.

L'opzione per la rivalutazione agevolata (articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008) si applica anche per i disallineamenti verificatisi dai soggetti che hanno applicato per la prima volta gli Ias.

Sono stati modificati i commi 20 e 21, per ridurre la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 10 al 7% per gli immobili ammortizzabili e dal 7 al 4% per gli immobili non ammortizzabili e per prorogare dal terzo al quinto esercizio successivo il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori affrancati e ampliare l'arco temporale (dal quarto anno successivo al sesto anno successivo) entro il quale non può essere effettuata la cessione o assegnazione del bene rivalutato ai fini del riconoscimento fiscale dell'affrancamento del maggior valore.

### **Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16)**

Viene fornita una interpretazione autentica in materia di prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito Iva: I servizi di consegna al depositario di questi beni sono da considerarsi a ogni effetto come introduzione nel deposito Iva e sono pertanto escluse dalle fattispecie non sottoposte al pagamento dell'imposta stessa.

Si dispone, inoltre che:

L'elenco dei dati identificativi degli iscritti a ordini di professionisti e collegi, con il relativo indirizzo di posta elettronica, ha carattere riservato ed è consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.

Ampliate le tipologie di indirizzi di posta elettronica che le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in albi e le amministrazioni pubbliche possono utilizzare.

Introdotte norme per agevolare l'uso della posta elettronica certificata, quale l'ordinario



strumento di comunicazione, da parte delle imprese e dei cittadini.

Il destinatario non deve dichiararne previamente la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

Questa possibilità è stata estesa anche alle imprese costituite in forma societaria nonché ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

Obbligo per gli intermediari abilitati al deposito dei bilanci mediante trasmissione telematica – quali dottori commercialisti e ragionieri muniti della firma digitale su incarico dai legali rappresentanti della società – a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie sottoscritte con firma digitale e a pagarne contestualmente l'imposta da essi liquidata e per la quale sono solidalmente obbligati.

Con riferimento all'imposta di bollo rimane ferma la disciplina prevista dalla relativa tariffa.

I tempi e le modalità per l'adempimento dei suddetti obblighi saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **Possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese**

Tale documentazione informatica – i cui obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione sono assolti dalla marcatura temporale e dalla firma digitale dell'imprenditore – va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia per gli usi consentiti dalla legge.

La documentazione informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria.

Gli obblighi di bollatura della documentazione informatica sono assolti a seguito della comunicazione all'ufficio delle Entrate dell'importo e degli estremi dell'avvenuto pagamento.

Individuato nel deposito presso il registro delle imprese (anziché nell'iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta) il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie.

Con la soppressione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci, viene eliminato l'obbligo di iscrizione nel libro dell'eventuale espropriazione di partecipazioni societarie e precisato che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall'iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci.

Eliminato il libro dei soci dall'elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta.

Limitati alla copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito presso il registro delle imprese.

Modifiche in materia di convocazione dell'assemblea, coordinandone il testo con l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci.

Eliminato l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni societarie con firma digitale.

Disposizione transitoria: Viene prevista l'entrata in vigore di parte della nuova disciplina

trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

### **Rimborsi fiscali ultradecennali (articolo 9)**

E' stato soppresso il riferimento al comma 139 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, che stabilisce la maturazione di interessi giornalieri in relazione a crediti fiscali ultradecennali Irpef e Irpeg in attesa di essere erogati. Oltre all'abrogazione del comma 140-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (che disponeva che una quota degli stanziamenti previsti per i rimborsi ultradecennali ai fini Irpef e Irpeg fosse destinata al rimborso dei crediti maturati in data più recente), anche l'abrogazione dei commi 139 e 140 dello stesso articolo della Finanziaria, relativi, rispettivamente, alla maturazione di interessi giornalieri, decorsi più di 10 anni dalla richiesta del rimborso dei crediti fiscali Irpef e Irpeg, e alla decorrenza del periodo sul quale calcolare i suddetti interessi.

### **Riscossione (articolo 32)**

L'aggio per la remunerazione degli agenti della riscossione passa a un importo fisso pari al 9%, in luogo del 10%, delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora.

Il destinatario delle disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive non è più il concessionario della riscossione, ma l'agente della riscossione.

Spetta all'agente della riscossione - e non più al concessionario - il compenso per l'attività di esecuzione comunque svolta, nel caso in cui l'ente creditore emani un provvedimento che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo.

E' stata ridotta da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia SpA in relazione all'ampliamento delle competenze ad essa assegnate.

Ridotta da 50 a 48 milioni di euro della somma stanziata in favore della società Equitalia Spa per garantire copertura finanziaria alla misura che, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, riconosce il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari della Carta acquisti.

Si prevede che, nel caso di credito tributario o contributivo avente natura chirografaria, di cui si propone il pagamento parziale e dilazionato in sede di concordato preventivo, il trattamento non può essere differenziato, nell'ipotesi di suddivisione in classi, rispetto a quello dei creditori per cui è previsto un trattamento più favorevole.

Esteso l'ambito applicativo della disciplina che facilita il recupero delle somme dovute dai soggetti che hanno usufruito delle definizioni agevolate disposte dalla legge finanziaria 2003 (legge 289/2002) e che hanno omesso i relativi versamenti.

Si dispone che tali procedure si applichino anche alle definizioni effettuate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta che, alla data del 16 aprile 2003, hanno provveduto ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.

Fissato in un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati l'importo della misura minima di capitale richiesto alle società per l'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali.

Tale limite di importo non si applica alle società a prevalente partecipazione pubblica.

Contestualmente è disposta la nullità degli affidamenti a soggetti privi di tale requisito, l'obbligo per i soggetti già iscritti all'albo di adeguarsi alla predetta misura minima di capitale, nonché la decadenza dall'affidamento dei soggetti che non si siano adeguati alle suddette prescrizioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

Introdotta una semplificazione delle modalità di riscossione coattiva: Riguarda l'effettuazione diretta, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e sanzioni per ritardati o omessi versamenti.

Si prevede che le società di riscossione provvedano a riversare agli enti previdenziali creditori le somme riscosse nei termini previsti dalla normativa vigente.

I contributi e premi per i quali si applicano le suddette disposizioni sono quelli dichiarati dal 2006 e successivi.

### **Tutela del reddito (articolo 19)**

E' stata disposta l'estensione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, circoscritta a legislazione vigente al settore dell'artigianato, a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per beneficiare dell'indennità i lavoratori devono dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Ai lavoratori collocati in mobilità, ma privi del diritto alla relativa indennità può essere erogato, in deroga alla vigente normativa, un trattamento di equivalente all'indennità.

La disciplina in materia di disoccupazione si applica con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa previsti dalla medesima disciplina.

## **2) Rimborso IVA: Se manca una disposizione europea si applica quella nazionale**

Il diritto al rimborso dell'Iva versata dalla filiale italiana di una società avente sede in un altro Stato membro Ue sul corrispettivo di servizi resi in suo favore dalla casa madre è soggetto al termine di decadenza biennale, anziché decennale di prescrizione, come sostenuto dal contribuente, giacché, non esistendo una disciplina comunitaria in tema di indebito fiscale, deve

essere applicata la disciplina nazionale.

E' quanto ha rilevato il notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 28.01.2009 evidenziando il contenuto di una recente sentenza della Cassazione in materia.

**(Corte di Cassazione, sentenza n. 30499 del 30.12.2008)**

### **3) Rese note le prime novità del modello unico SC2009**

L'Agenzia delle Entrate, all'interno del proprio notiziario del 28.01.2009, ha reso noto le seguenti principali novità della bozza del modello unico 2009 società di capitali, pubblicata il 27.01.2009:

*"- Inammissibilità delle deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti: resta ferma la deducibilità dei costi imputati al conto economico pur sempre entro i limiti massimi ammessi dalla normativa fiscale (quadro EC e quadro RF)*

*- aliquota Ires, scesa dal 33 al 27,5. Applicazione di una addizionale di 5,5 punti percentuali per alcuni soggetti (ricerca e coltivazione di idrocarburi, raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, eccetera - quadro RN)*

*- imposta patrimoniale dell'1% sull'ammontare del valore netto dei fondi d'investimento immobiliare chiusi (quadro RG)*

*- nuove regole per la determinazione degli interessi passivi (quadro RF)*

*- nuove regole per la determinazione delle spese di rappresentanza (quadro RF).*

#### **Diverse le novità relative al quadro RQ:**

*- Possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva per scaglioni i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali derivanti da operazioni straordinarie;*

*- possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva il maggior valore delle rimanenze finali a seguito del nuovo criterio contenuto nell'articolo 92-bis del Tuir*

*- possibilità di riallineare le divergenze derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali las/lfrs e dall'applicazione di diversi criteri di valutazione delle rimanenze;*

*- facoltà di rivalutare i beni immobili (con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) con affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, attraverso l'applicazione di una imposta sostitutiva;*

*- facoltà di versare un'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione".*

#### **4) Fusione di società: retrodatazione tra due società non soggette alla stessa imposta**

Nel caso di fusione in cui partecipano società di diverso tipo non si può applicazione il contenuto del comma 9 dell'articolo 172 del Tuir, che consente, in caso di retrodatazione, una sorta di consolidamento tra i risultati teoricamente attribuibili alle diverse società partecipanti all'operazione, a condizione, tuttavia, che le stesse società siano soggette alla medesima imposta.

Per cui nella fusione tra la S.R.L. e la S.n.c. non può trovare applicazione il disposto dell'art. 172, comma 9, del Tuir.

Per conseguenza, la S.n.c. è tenuta a determinare il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si producono gli effetti giuridici della fusione in base alle risultanze di apposito conto economico e ad adempiere autonomamente ai relativi obblighi dichiarativi.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 22/E del 28.01.2009)**

#### **5) Plusvalenza da cessione di immobile allo stato di rustico**

Se risulta che l'oggetto della compravendita è un fabbricato, sia pure allo stato rustico, ovvero non ultimato ma esistente (ai sensi dell'art. 2645-bis, comma 6, del c.c., deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere completata la copertura), la plusvalenza derivante dalla cessione rientra tra quelle di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir ed è, quindi, relativa agli immobili ceduti entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione.

In tale ipotesi, pertanto, per verificare l'esistenza del presupposto impositivo è necessario individuare il momento da cui inizia a decorre il computo del quinquennio.

In relazione a tale aspetto, considerato che l'immobile venduto è allo stato "rustico", occorre riferirsi al momento in cui il manufatto è stato realizzato e cioè al momento in cui è venuto ad esistenza secondo il criterio civilistico di cui all'art. 2645-bis, comma 6, c.c.

In conclusione, qualora la vendita del fabbricato allo stato "rustico" avvenga entro il quinquennio dalla sua realizzazione essa andrà a generare una plusvalenza imponibile giacché il fabbricato essendo esistente ai fini civilistici è riconducibile nella nozione di "immobile costruito", richiamata dall'articolo 67, comma 1, lett. b), del Tuir.

L'identificazione di fabbricato allo stato rustico, con i requisiti indicati nel sesto comma dell'art. 2645-bis del codice civile, deve essere naturalmente comprovata, ad esempio con la denuncia nel catasto urbano nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione, poiché, in caso contrario, l'immobile rileverebbe ancora come terreno edificabile la cui cessione

genera sempre plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), seconda parte, del TUIR.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 23/E del 28.01.2009)**

## **6) Registrazione dei canoni di locazione con internet facile**

Dal 28.01.2009 la registrazione dei contratti di locazione approda in maniera più diretta sul web.

Arriva, infatti, dopo il modello Unico per le persone fisiche e l'F24, un nuovo servizio online, in tempo utile per le scadenze di gennaio, che permetterà ai contribuenti di registrare i contratti di locazione e pagare le relative imposte con pochi click dal proprio computer. <

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l